

Proposta di legge recante: modifiche ed integrazione alla Legge Regionale 29/11/2019, n. 48 Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria.

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge è volta a modificare alcuni articoli della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria) al fine di renderla maggiormente rispondente alle esigenze degli operatori del settore.

Relazione finanziaria

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/ capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Art 1

(Modifiche all'art 1 bis delle L.r. 48/2019)

L'articolo 1 bis della lr 48/2019 è così modificato:

- a) è sostituito il punto 2 della lettera g comma 1 con il seguente punto: *per “sala del commiato” si intende la sala, adibita all’esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in un feretro chiuso, collocata all’interno della casa funeraria eventualmente, anche nel cimitero, nel crematorio o all’esterno di queste strutture;*
- b) dopo la lettera h aggiungere la seguente lettera i: per «centro servizi» e «società consortile e consorzio» si intende l’impresa funebre che, essendo in possesso diretto di tutti i requisiti di cui alla presente legge, ha come fine di mettere a disposizione di altri soggetti esercenti le attività funebri la propria struttura aziendale;

Art 2

(Modifiche art 6 L.r. 48/2019)

L'articolo 6 comma 8 della lr 48/2019 è così modificato:

- a) il comma 8 dell'art 6 dopo il periodo *“della nuova certificazione annuale entro sessanta giorni dalla presentazione”* è sostituito con il seguente periodo: *“della validazione della certificazione esistente entro sessanta giorni dalla presentazione e in questo periodo, tra la presentazione e il rilascio della validazione, l'impresa funebre, il centro servizi, i consorzi e le società consortili potranno operare autocertificando di aver presentato documentazione necessaria alla validazione della certificazione annuale ed essere in attesa che la stessa venga rilasciata.”*

Art 3

(Modifiche art 8 comma 2 L.r. 48/2019)

L'articolo 8 comma 2 della lr 48/2019 è così modificato:

- a) il Comma 2 dell'art 8 dopo la parola scia il periodo: “e registrati presso la Camera di Commercio” è sostituito con il seguente periodo: “e vanno registrati all'Agenzia dell'Entrate e successivamente trascritti alla Camera di Commercio”

Art 4

(Modifiche art 8 bis L.r. 48/2019)

Articolo 8 bis della l.r. 48/2019 è così modificato

- a) Il comma 1 dell'art 8 bis viene soppresso

Art 5

(Modifiche art 9 comma 3 lettera c l.r. 48/2019)

Articolo 9 comma 3 lettera c l.r. 48/2019 è così modificato

- a) La lettera c del comma 3 dell'art 9 viene sostituita così come riportato: “hanno riportato sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art 444 del codice procedura penale, per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, il commercio, o per qualsiasi altro reato non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a tre anni, salvo che sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione.

Art. 6

(Modifiche art 12 comma 12 l.r. 48/2019)

Art. 12 comma 12 l.r. 48/2019 è così modificato:

- a) il comma 12 dell'art. 12 viene sostituito dal presente comma: “Il responsabile della struttura ricevente, o un suo delegato, registra l'accettazione della salma. Qualora l'accertamento di morte non sia stato effettuato nel luogo del decesso, il Comune di destinazione della salma o l'impresa funebre delegata danno notizia al medico necroscopo per effettuare l'accertamento di morte, tale accertamento potrà essere inviato dall'impresa funebre, delegata al servizio, anche tramite posta certificata, insieme alla documentazione prevista, al Comune ove è avvenuto il decesso per il rilascio della relativa documentazione necessaria. Nel caso di trasporto presso l'abitazione del defunto o di un suo familiare, l'impresa incaricata trasmette quanto previsto nel presente comma e svolge le comunicazioni e gli atti obbligatori.”

Art 7

(Modifiche art 13 l.r. 48/2019)

Art 13 della lr 48/2019 è così modificato

- a) il comma 7 dell'art 13 è sostituito con il presente comma: Fatti salvi i terreni già edificabili e le strutture edilizie già acquistate alla data del 30/03/2024 per la realizzazione di case funerarie, e fatte salve le case funerarie, già esistenti, o in corso d'opera, e autorizzate alla data del 30 marzo 2024, le case funerarie *non possono trovarsi a distanza inferiore a 250 metri (in linea d'aria) dal perimetro di Ospedali Pubblici e Hospice, e a distanza inferiore a 250 metri (in linea d'aria) dalla fascia di rispetto dei cimiteri*, fatta salva la facoltà dei comuni di stabilire una distanza maggiore in relazione alle specificità territoriali;
- b) l comma 10 dell'art 13 dopo la parola “presso” il periodo: “la Camera di Commercio” viene sostituito con il seguente periodo: “l'Agenzia delle Entrate e trascritte alla Camera di Commercio”;

Art 8

Dopo l'art 13 della lr 48/2019)

viene inserito il seguente articolo:

Aspetti logistici e requisiti tecnico- strutturali delle Sale del Commiato esterne ai cimiteri e ai crematori.

1. La realizzazione e l'esercizio di una sala del commiato esterna ai cimiteri e ai forni crematori, ove è permessa esclusivamente la celebrazione dei riti e la sosta dei feretri chiusi, è consentita ai soggetti esercenti l'attività funebre previa SCIA.
2. La sala del commiato dispone di spazi per la celebrazione dei riti dei defunti posti in feretri chiusi.

È previsto un ampio parcheggio privato per i partecipanti.

Le sale del commiato possiedono i seguenti requisiti strutturali minimi:

- a) servizi igienici per il personale dipendente della sala con annesso spogliatoio;
 - b) servizi igienici per i dolenti e i partecipanti ai riti con almeno un servizio igienico attrezzato per le persone disabili;
 - c) sala per le celebrazioni dei riti con superficie minima non inferiore a 40 mq;
 - d) sala o spogliatoio per chi celebra la funzione;
 - e) in tutti i locali in cui è prevista la permanenza di persone sono garantiti regolari rapporti aeroilluminanti naturali o idonee condizioni microclimatiche mediante impianti tecnologici aventi caratteristiche previste dalla normativa nazionale vigente nonché dalle norme tecniche con riferimento alla destinazione d'uso commerciale. Gli impianti di condizionamento al servizio dei locali della Sala del Commiato devono prevedere il ricircolo dell'aria;
- 3) le sale del commiato private non possono trovarsi a distanza inferiore a 250 metri (in linea d'aria) dal perimetro di Ospedali Pubblici e Hospice, e a distanza inferiore a 250 metri (in linea d'aria) dalla fascia di rispetto dei cimiteri, fatta salva la facoltà dei comuni di stabilire una distanza maggiore in relazione alle specificità territoriali;

Art 9

(Modifiche art 13 Bis l.r. 48/2019)

L' Articolo 13 bis viene abrogato

Art 10

(Modifiche art 17 comma 3 l.r. 48/2019)

Art 17 comma 3 della l.r. . 48/2019 è così modificato

- a) Il modello previsto nel comma dell'art 17 : “Certificato A.1: Certificazione medica per il trasporto salma” viene sostituito dal seguente “Modello A1 Bis”

Il Consigliere Regionale
F.to Giuseppe Neri